

Comune di Stazzano

Provincia di Alessandria



Piazza Risorgimento n.6 Tel. 014365303 Fax 014362890 P.I. 00465090066 E-Mail: info@comune.stazzano.al.it
PEC: protocollo@pec.comune.stazzano.al.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 6

Data 25.06.2025

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque, del mese di giugno, alle ore 18:30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati in sessione di prima convocazione, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti/Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti/Assenti
1	BAGNASCO PIERPAOLO	Presente	7	MERLASSINO LUIGI	Presente
2	CASONATO FLAVIO	Presente	8	REBUFFO ROBERTO	Presente
3	RODRIGO DANIELA	Presente	9	GATTI MARCO	Presente
4	ROLANDINI GIANCARLO	Presente	10	ZERBINATI ENRICO	Presente
5	SPROCATO BARBARA	Presente	11	MORANDO MATTEO	Presente
6	LAVERONI MASSIMO	Assente			

Fra gli assenti sono giustificati il Signor Consigliere Laveroni Massimo.

Presiede il Sig. ZERBINATI ENRICO, nella sua qualità di presidente.

Partecipa alla seduta, collegata da remoto, la Dott.ssa Roberta Maria Grazia Nobile, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in videoconferenza da remoto con modalità telematica approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 27.05.2022;

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

ATTESO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 30 settembre 2014, il quale, all'art. 10, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 del 03.08.2021 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, predisposto ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021 e validato dal CSR, ente territorialmente competente in data 18.04.2024 ed approvato dal CdA in data 18.04.2024 con provvedimento n. 15, dal quale emergono costi complessivi lordi per l'anno 2025 di € 390.750,00 così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 148.942,00
COSTI VARIABILI	€ 241.808,00

ATTESO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- le detrazioni da scalare in proporzione dalla parte fissa e dalla parte variabile ammontano complessivamente ad € 16.846,00;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTO in particolare il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI per gli anni 2024 e 2025 (allegato A) del quale si è preso atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.05.2024;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2025, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATI infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.”

e il successivo comma 15-ter che così dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'Ente come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione semplificato 2025/2027;

VISTA la propria deliberazione n. 37 del 23.12.2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF è stato introdotto il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare. Al contempo, istituisce il conto perequativo dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, nonché le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze;
- con delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF in attuazione di quanto disciplinato nel DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, l'Autorità ha introdotto la nuova componente perequativa UR3,a pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025;

RAMMENTATO che:

- sulle utenze soggette a pagamento TARI sono state applicate le nuove componenti tariffarie (denominate UR1,a, UR2,a e UR3,a), che riguardano:
 - UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) Legge 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter) D.Lgs. 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) Legge 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter) D.Lgs. 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
 - UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;
 - UR3,a: la componente del finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione per il bonus sociale rifiuti, di cui al DPCM 21 gennaio 2025, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata € 6,00 ad utenza domestica e non domestica per anno, da applicarsi (a decorrere da 1° gennaio 2025).
- tali componenti perequative non trovano applicazione diretta all'interno del Piano Economico Finanziario non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione e addebitate sulla seconda rata;

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-quinquies “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno” e considerato che con la legge di conversione (L. 69/2025) del DL n. 25/2025 (cd. Decreto “PA”) è stato disposto il differimento del termine di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 al 30 giugno 2025;

CONSIDERATO che:

- il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, è entrata quindi in vigore la nuova disciplina che determina la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze non domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre necessario definire le scadenze della TARI, in base a normativa vigente e a quanto stabilito dai Regolamenti, dando atto che le scadenze vengono fissate, nei limiti di legge, perseguendo e garantendo la semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti nonché lo snellimento dell'attività di controllo;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, formulati, a mente dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dei servizi finanziari;

Con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del piano economico finanziario relativo all'anno 2025 di cui alla deliberazione c.c. n. 7 in data 28.05.2024 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare per l'anno 2025 per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano alla presente sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che viene assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con atto n. 15 del 18/04/2024;
- 3) Di confermare i seguenti termini di pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2025:
 - prima rata/rata unica: 15/09/2025
 - seconda rata/saldo: 30/11/2025
- 4) Di dare atto che si conferma anche per l'anno 2025 l'aliquota per il Tributo Ambientale (Tefa) del 5%;

5) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Successivamente, con separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Zerbinati Enrico

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Roberta Maria Grazia Nobile

PARERI EX ARTICOLI 49 E 97 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 25.06.2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto esprime:

- parere FAVOREVOLE

Stazzano, lì 25.06.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Francesca Gay

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Stazzano, in ordine alla regolarità contabile del presente atto esprime:

- parere FAVOREVOLE

Stazzano, lì 25.06.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Francesca Gay

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data, 15.07.2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Roberta Maria Grazia Nobile

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il 26.07.2025 ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

Data, 30.07.2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Roberta Maria Grazia Nobile

E' copia conforme all'originale.
Data, 15.07.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Maria Grazia Nobile